

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ABENANTE, SOTGIU, MAGNO, CARUCCI, TROPEANO, MACCARRONE** Pietro, **POERIO** e **ARGIROFFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1969

#### Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di affrontare e risolvere la questione dei porti è oggi all'attenzione del Parlamento. Da più parti si avanza la legittima richiesta di adottare misure e provvedimenti atti a migliorare la funzionalità di tutte le operazioni portuali.

In tale quadro un ruolo importante è assolto dalle compagnie portuali, le quali però restano soltanto fornitrici della manodopera quando oggi la maggior parte delle operazioni portuali ha raggiunto gradi elevati di meccanizzazione.

Il ritardo delle compagnie portuali ad adeguarsi alle nuove esigenze delle operazioni portuali ha permesso, in alcuni porti, l'ingresso di privati imprenditori nell'attività, con la conseguenza di aggravare (e di molto) il costo delle operazioni. In generale, in Italia, lo stato della meccanizzazione delle attività portuali è ad un livello non soddisfacente ed a determinare questo ritardo certamente ha influito il mancato aiuto dato alle compagnie portuali, perchè potessero

adeguare le loro attrezzature alle esigenze ed alla evoluzione del traffico mercantile.

Tale ritardo, poi, è maggiore nel Mezzogiorno, sia perchè il traffico nei porti meridionali non ha raggiunto le quote elevate di altri scali nazionali, sia perchè la debolezza economica e la stessa disorganica attività degli enti portuali non hanno aiutato questo processo indispensabile ed urgente. Per questo noi proponiamo alla vostra attenzione la necessità che le norme di applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni, siano estese alle compagnie portuali.

La Cassa per il Mezzogiorno già oggi ha ritenuto estendere la propria attività alle opere portuali comprese nei nuclei e nelle aree di sviluppo industriale e, in base all'articolo 9 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, furono stanziati miliardi per attracchi, banchine ed altre opere portuali. Niente fu stanziato per la meccanizzazione delle operazioni portuali per il fatto che le compagnie non possono usufruire dei benefici della Cassa

(a seguito della loro classificazione tra « le attività di trasporto ») non rientrando finora tra i settori riconosciuti ammissibili ai benefici previsti dalla legge suddetta.

L'esclusione è particolarmente assurda dopo che recenti sentenze della Corte di cassazione hanno affermato che « stabilimenti industriali sono non solo quelli nei quali si svolge un'attività diretta alla produzione della materia prima o alla trasformazione di essa in nuovi prodotti, ma anche quelli che danno luogo all'attuazione di un servizio », estendendo così le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno ad alberghi, impianti di trasporto per mezzo di funi,

eccetera, cioè ad attività che erano escluse dai benefici perchè classificate tra i servizi e le attività di trasporto.

Partendo anche da queste valide considerazioni della Suprema Corte, non è più possibile negare alle compagnie portuali (produttrici di servizi che devono sempre più essere tecnicamente organizzati), il diritto di accedere ai benefici previsti dalla legge per l'industrializzazione del Mezzogiorno.

Per questo vi proponiamo di approvare il seguente articolo unico allo scopo di inserire le compagnie portuali tra quelle attività produttive che possono avvalersi dei benefici delle leggi per lo sviluppo della industrializzazione del Mezzogiorno.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le compagnie portuali sono ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni, per lo acquisto dei mezzi meccanici necessari alle loro specifiche attività.